

## **Punire il gesto pericoloso o quello vergognoso?**

**Osservazioni sui rituali fascisti a partire da Sezioni Unite sent. 17 aprile 2024, n.**

**16153**

di

Giovanni Boggero\* \*\*

**Sommario:** 1. Introduzione 2. Dalle origini del conflitto interpretativo alla sua temporanea soluzione da parte delle Sezioni unite 2.1 I rituali fascisti: ostentazioni *ex l. Scelba* o *l. Reale-Mancino*? 2.2 Un tentativo di “separare” fattispecie che alla fine restano “unite” e la cui applicazione, come tale, incerta; 3. Le manifestazioni fasciste nel quadro della giurisprudenza costituzionale 3.1 Il rapporto irrazionale tra *l. Scelba* e *l. Reale-Mancino*: verso quale “correzione dell’asimmetria”? 3.2 La XII disp. finale esige (al massimo) il pericolo concreto e (al minimo) l’abrogazione di reati di opinione 4. Conclusioni: la paura dell’*eterno fascismo italiano* e la punizione della vergogna.

### **1. Introduzione**

Con sent. 17 aprile 2024, n. 16153 le Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione si sono così pronunciate sulla questione interpretativa loro sottoposta dalla I Sezione penale con ord. 22 settembre 2023, n. 38686: il saluto romano e la cerimonia della “chiamata del presente” sono condotte da ascrivere alla fattispecie di reato di cui all’art. 5 l. 20 giugno 1952, n. 645 (cd. legge Scelba), la quale punisce i rituali fascisti nella misura in cui realizzino il pericolo concreto di ricostituzione del partito nazionale fascista (PNF); tali condotte possono, tuttavia, integrare anche la fattispecie di pericolo presunto di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 in combinato con l’art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654 (cd. legge Reale-Mancino) che

---

\* Ricercatore a t.d. lett. b) in Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Torino.

\*\* L’Autore ringrazia la dott.ssa Lorenza Carucci (dottoranda in Diritti e Istituzioni, Università degli Studi di Torino) per l’assistenza prestata nella conduzione della presente ricerca. Ogni errore resta di esclusiva responsabilità dell’Autore.

sanziona penalmente le manifestazioni esteriori proprie di organizzazioni, associazioni, gruppi o movimenti che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nell'affermare l'astratta riconducibilità di siffatte condotte a ciascuna delle due fattispecie e nell'argomentare in favore del concorso formale di reati, le Sezioni unite non sembrano, tuttavia, aver raggiunto l'obiettivo di sciogliere il conflitto interpretativo all'origine della questione. Se si ritiene, infatti, che un conflitto riguardante l'applicazione di una qualsiasi disposizione normativa possa ritenersi sciolto ogniqualvolta il margine di discrezionalità per l'interprete viene ridotto rispetto allo *status quo ante*, ebbene, nel caso di specie tale margine non può dirsi ridimensionato, considerato che il giudice di merito dovrà continuare a confrontarsi con i pregressi orientamenti della stessa Cassazione e, quindi, con l'ipotesi che il rituale oggetto del giudizio sia alternativamente da sussumere nell'una o nell'altra fattispecie ovvero costituisca persino violazione di entrambe.

Stante tale preliminare inquadramento, l'analisi metterà in luce come, a distanza di ormai diversi decenni dall'introduzione delle richiamate fattispecie di reato e a più di 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione (e della sua XII disposizione finale), la sentenza in commento offra una soluzione complessivamente incoerente, idonea a rendere, se del caso, ancora più arduo per l'interprete il compito di stabilire a quali fattispecie ascrivere le manifestazioni di matrice fascista e in che misura esse siano poi anche penalmente rilevanti (2). Allo stesso tempo, la sentenza non scioglie il "nodo gordiano", in ultima analisi di matrice costituzionale, dell'asimmetria esistente tra due fattispecie, una di pericolo concreto e una di pericolo astratto, che meriterebbero di essere trattate secondo un'unica tipologia di pericolo; a questo proposito, si argomenterà come, alla luce di un'interpretazione necessariamente restrittiva della XII disp. fin., la correzione dell'asimmetria non possa che avvenire (al massimo) verso l'inquadramento di entrambe come fattispecie di pericolo concreto, ma che la disposizione di cui all'art. 5 (e, invero, anche dell'analogo art. 4) l. Scelba ben potrebbero essere abrogate, stante la natura meramente associativa del vincolo costituzionale (3). In conclusione, si osserverà

come la diversa ipotesi di anticipare la tutela penale secondo schemi di presunzione assoluta, anziché favorire la definizione di un'identità repubblicana consensuale, finisca per rinfocolare la guerra culturale su fascismo e antifascismo per mezzo della Costituzione. (4)

## **2. Dalle origini del conflitto interpretativo alla sua temporanea soluzione da parte delle Sezioni unite**

### **2.1 I rituali fascisti: ostentazioni ex l. Scelba o l. Reale-Mancino?**

Nel definire l'oggetto della questione rimessale, la Cassazione a Sezioni unite ha ripercorso le principali linee di argomentazione poste alla base dei due orientamenti interpretativi di legittimità che avevano dato origine al conflitto.

Il primo orientamento era teso a dimostrare la diversità di ambito applicativo delle due fattispecie: l'una, di cui alla l. Scelba, volta a sanzionare manifestazioni dell'"organizzazione storica" partito nazionale fascista (PNF) e l'altra, invece, di cui alla l. Reale-Mancino, le manifestazioni di organizzazioni o gruppi operanti nel momento in cui è posta in essere la condotta e, quindi, l'astratta configurabilità di un concorso formale (para. 4 del *Considerato in Diritto*). Il secondo orientamento era, invece, volto a inquadrare la condotta come punibile esclusivamente ex l. Reale-Mancino in quanto manifestazione che rimanda all'ideologia fascista e, come tale, a un gruppo - l'accertamento della cui concreta stabilità non è sempre stato giudicato necessario - dedito all'intolleranza; la fattispecie di cui alla l. Scelba avrebbe, invece, dovuto qualificarsi come speciale, in ragione dell'evento pericoloso da realizzare, ossia la ricostituzione del PNF (para. 5 del *Considerato in Diritto*).

A questo punto, le Sezioni unite, nell'analizzare i tratti distintivi delle due fattispecie, hanno osservato che, per entrambe, la condotta materiale consiste sì in manifestazioni tenute in pubbliche riunioni, ma che diverse sono le *entità* cui riferire detta condotta, tipica, da un lato, di organizzazioni che si prefiggono la ricostituzione del PNF, proprie, dall'altro, di organizzazioni che promuovono il razzismo e la discriminazione. La Corte insiste, poi, anche sulla diversità del bene giuridico tutelato: da un lato, l'art. 5 l. Scelba tutela non meramente l'ordine

pubblico materiale, bensì l'ordine democratico-costituzionale, bene che, alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema, potrà ritenersi leso soltanto ove si provi, alla luce delle circostanze del caso concreto, la seria probabilità di verificazione del delitto associativo (Punto 6.2.2 del *Considerato in Diritto*). Di tutt'altro tipo è, invece, il bene giuridico tutelato dall'art. 2 della l. Reale-Mancino, il cui obiettivo non è proteggere l'ordine pubblico materiale, ma scongiurare il pericolo di lesione della dignità e dell'uguaglianza delle persone, derivante dalla disseminazione di certe espressioni gestuali (Punto 6.2.3 del *Considerato in Diritto*). È proprio a partire da questo diverso inquadramento dei beni giuridici tutelati che le Sezioni unite distinguono, allora, la natura di pericolo concreto della prima fattispecie dalla natura di pericolo astratto della seconda. Più nello specifico, sarebbe il «diverso contenuto evocativo» delle manifestazioni e, in particolare, la loro ricollegabilità a *entità* attualmente esistenti a giustificare la configurazione della fattispecie di cui alla l. Reale-Mancino come di pericolo presunto. In tal caso, la valutazione di pericolosità circa la diffusività delle manifestazioni è svolta *ex ante* dal legislatore nell'ambito della definizione della fattispecie astratta, dovendo il giudice limitarsi a verificare la sussistenza di elementi concreti che dimostrino l'assenza di offensività della condotta. A tal proposito, le Sezioni unite, ragionando sulla scorta della giurisprudenza costituzionale più recente, osservano che nemmeno reati di pericolo presunto possono, infatti, andare esenti da una valutazione di offensività in concreto, tanto che la distinzione tra pericolo concreto e astratto sarebbe divenuta «evanescente» (Punto 6.2.4 del *Considerato in Diritto*). È poi la stessa diversità di contenuto delle manifestazioni a impedire anche che l'una fattispecie possa considerarsi speciale rispetto all'altra (Punto 7 del *Considerato in Diritto*).

Così stando le cose, le Sezioni unite riconducono il rituale del saluto romano e della chiamata del presente, innanzitutto, alla fattispecie di cui all'art. 5 l. Scelba, dal momento che tali ostentazioni simboliche erano esplicitamente previste dagli artt. 3 e 9 del regolamento del PNF del 1939. Perché il reato possa dirsi anche consumato, il giudice dovrà, tuttavia, accertare in concreto, «alla stregua di una valutazione da

effettuarsi complessivamente, la sussistenza degli elementi di fatto (esemplificativamente, tra gli altri, il contesto ambientale, l'eventuale valenza simbolica del luogo di verifica, il grado di immediata, o meno ricollegabilità dello stesso contesto al periodo storico in oggetto e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti, ecc.) idonei a dare concretezza al pericolo di emulazione insito nel reato secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale» (Punto 8.1 del *Considerato in Diritto*). Se, dunque, tale ostentazione è *primariamente annoverabile* tra quelle di cui all'art. 5 della l. Scelba, ciò non significa che essa non possa essere inquadrata *anche* come «condotta evocativa anche di ideologie discriminatorie e razziali».

Tuttavia, la circostanza che tale espressione gestuale evochi anche le idee di tipo razziale o discriminatorio non è ritenuta di per sé idonea dalla Corte a configurare la fattispecie di cui alla l. Reale-Mancino, dovendosi verificare che essa costituisca davvero ostentazione usuale di un'aggregazione che pone in essere incitamento alla discriminazione o alla violenza. Tocca, in altre parole, al giudice individuare tali gruppi. Al riguardo, le Sezioni unite offrono, tuttavia, una lettura alquanto riduttiva dei requisiti per poter individuare le aggregazioni. Se è vero che essi debbono "operare nell'attualità", la Cassazione non ritiene necessario che esse abbiano un nome e uno statuto e, più in generale, siano caratterizzate da una struttura stabile e permanente; al contrario, a detta del giudice di legittimità, sarebbe sufficiente un'aggregazione estemporanea, se del caso sorta in concomitanza dei fatti contestati (Punto 9 del *Considerato in Diritto*). Una volta accertata la natura di gruppo ai sensi della l. Reale-Mancino, affinché si possa configurare il concorso di reati, il rituale contestato dovrà anche costituire «uno strumento simbolico di espressione delle idee di intolleranza e discriminazione propria del gruppo», non bastando la sola funzione evocativa dell'ideologia del disciolto PNF (Punto 9.1 del *Considerato in Diritto*).

Ciò posto, nel caso di specie, le Sezioni unite hanno annullato la sentenza impugnata della Corte di appello di Milano poiché aveva erroneamente inquadrato i saluti romani degli imputati come condotte di cui alla l. Reale-Mancino, quando,

in realtà, la finalità della riunione era inequivocabilmente volta a celebrare il ricordo di esponenti del Movimento Sociale Italiano (MSI) e della Repubblica Sociale Italiana (RSI), sicché il rituale andava inquadrato come condotta di cui all'art. 5 della l. Scelba. Da ultimo, le Sezioni unite hanno osservato come gli imputati non potessero invocare la condizione dell'ignoranza inevitabile della legge penale, dal momento che il contrasto giurisprudenziale potrebbe tutt'al più ingenerare un mero dubbio. Il che, invero, appare contestabile proprio alla luce del caso concreto, riguardante soggetti che per il medesimo gesto erano stati talora assolti, talora condannati.

## **2.2. Un tentativo di “separare” fattispecie che alla fine restano “unite” e la cui applicazione, come tale, incerta**

Viene a questo punto da domandarsi se la ricostruzione offerta dalle Sezioni unite sia idonea a prevenire d'ora in poi quell'incertezza cui era stata incaricata di porre rimedio.

Innanzitutto, occorre osservare che, facendo leva tanto sulla diversa natura delle *entità* cui occorre ricondurre le condotte quanto, soprattutto, sulla diversità del bene giuridico tutelato, la Cassazione si è oltremodo sforzata di separare le due fattispecie di reato, aderendo a quel primo orientamento interpretativo che iscriveva il rituale del saluto romano, innanzitutto, tra quelli evocativi del disciolto partito fascista di cui alla l. Scelba. Così procedendo, il giudice di legittimità ha sconfessato quell'automatismo tipico del secondo orientamento per cui il saluto romano in una pubblica riunione - nella specie, nel corso di eventi sportivi - avrebbe costituito di per sé condotta propria o usuale di quei gruppi che incitano alla violenza o alla discriminazione<sup>1</sup>. Per taluno la sentenza rischierebbe ora di ingenerare il discutibile convincimento che l'ideologia fascista cui rimanda tale

---

<sup>1</sup> Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2019, n. 21409; Cass. pen, sez. II, 8 marzo 2016, n. 20450; Cass. pen. sez. I 4 marzo 2009, n. 25184. Un *passaggio* che, a prescindere dall'esame di ogni fattispecie concreta, viene definito da Luciani «logico, considerata la matrice antifascista della Costituzione italiana» cfr. M. Luciani, *Itinerari costituzionali della memoria*, in: Rivista AIC n. 4/2022, 106.

rituale non debba per ciò solo ritenersi anche discriminatoria e violenta<sup>2</sup>. In altre parole, non dovrebbe potersi distinguere radicalmente tra rituali fascisti idonei a realizzare soltanto l'evento di pericolo di ricostituzione del PNF e gestualità fasciste proprie di movimenti aventi finalità di disseminazione discriminatoria e violenta, dal momento che il saluto romano è, in quanto tale, una forma di "esibizionismo razzista" astrattamente idonea a integrare sempre la fattispecie di cui alla l. Reale-Mancino. Quest'ultima dovrebbe, quindi, essere la norma di carattere generale, mentre l'altra - quella di cui alla l. Scelba - la norma speciale, destinata a essere integrata quando sia realizzato, come *quid pluris*, anche l'evento di pericolo di ricostituzione del PNF<sup>3</sup>.

E' chiaro che, da un punto di vista etico-politico, il pericolo di ricostituzione di quel partito implichi di per sé un tentativo di riabilitazione dell'azione politica fondata sulla discriminazione e sulla violenza, ma ad essere oggetto del giudizio di rilevanza penale qui non è, in quanto tale, l'ideologia cui l'ostentazione simbolica rimanda, bensì il gesto e, come tale, la sua idoneità offensiva rispetto allo specifico evento da realizzare. In altre parole, una cosa sono il rituale e l'evento pericoloso che il saluto è chiamato a realizzare dalla norma penale incriminatrice, altra cosa sono le conseguenze politico-istituzionali che quel gesto indirettamente potrà generare. Di là da ogni valutazione extragiuridica del fenomeno, le Sezioni unite insistono, pertanto, sul "diverso contenuto evocativo" della condotta ostentativa. Esisterebbero cioè saluti romani punibili non perché discriminatori e razzisti, ma perché unicamente preordinati a provocare adesioni e consensi per l'idea della restaurazione fascista, circostanza che può, quindi, verificarsi senza che

---

<sup>2</sup> Così anche P. Caroli nel suo intervento al seminario "Manifestazioni fasciste e repressione penale: la recente sentenza delle Sezioni Unite sul saluto romano" organizzata dall'associazione *Extrema Ratio* il 16.05.2024. Cfr. anche D. Notaro, *La rilevanza penale del "saluto romano" tra illusioni ottiche e istanze di razionalità*, in: *Giur. it*, 2024, 2451, il quale rileva come sia la stessa l. Scelba a individuare «la propaganda razzista come alternativa modalità di azione rivelatrice di un'associazione neofascista», il che è vero, ma qui non è in gioco l'affermazione se un gesto razzista sia (un possibile tratto) rivelatore di fascismo, bensì quella opposta se un gesto fascista sia di per sé rivelatore di razzismo.

<sup>3</sup> Vedasi in proposito: A. Costantini, *Il saluto romano nel quadro dei crimini d'odio razziale: dimensione offensiva e rapporti con la libertà di espressione*, in: *Diritto penale e processo*, n. 2/2020, 223.

L'espressione gestuale debba necessariamente essere tipica di un gruppo che ha come bersaglio destinatari appartenenti a una qualche minoranza.<sup>4</sup> Le Sezioni unite hanno, quindi, cercato di tenere distinte le due fattispecie, ritenendo che il saluto, in quanto manifestazione esteriore del fascismo storico, debba essere oggetto di repressione penale primariamente ai sensi della l. Scelba e, soltanto ove, invece, esso consista in una condotta ostentativa propria di un gruppo che favorisce la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etnico, alla fattispecie di cui alla l. Reale-Mancino.

Meno comprensibile risulta, tuttavia, la possibilità di configurare anche il concorso formale dei due reati, ipotesi che, seppur integrabile "a determinate condizioni" e, quindi, in via residuale, ha lasciato aperto uno spiraglio per applicazioni poco rigorose, del tutto assimilabili a quelle che si era appena tentato di espungere dall'ordinamento. Vero è che, per la configurazione del concorso, non vige alcun automatismo - prova ne sia che, nel caso di specie, le Sezioni unite hanno chiesto a una nuova sezione della Corte di appello di Milano di voler inquadrare il fatto alla luce della sola fattispecie di cui all'art. 5 della l. Scelba - ma già la mera ipotesi che il concorso formale possa configurarsi ri-precipita l'interprete nell'incertezza, dovendo il giudice di merito continuare a premurarsi di verificare ciascuna delle ipotesi di inquadramento con cui era già solito confrontarsi precedentemente. Tale incertezza risiede, innanzitutto, nella circostanza che la medesima condotta ostentativa possa dare luogo alla consumazione di due reati diversi, anche se le *entità* cui rapportare le esibizioni sono inizialmente tenute distinte dalla Cassazione. Sul punto, la Corte spiega che la condotta materiale deve consistere in una manifestazione non già semplicemente a sfondo razziale o discriminatorio, ma propria o usuale delle organizzazioni o movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della l. Reale, ossia manifestazioni proprie o usuali di gruppi dediti all'incitamento alla violenza o alla discriminazione; come tali, essi possono, quindi, costituire anche la

---

<sup>4</sup> Lo stesso deve, del resto, dirsi con riguardo alla relativizzazione o minimizzazione della Shoah che, da un punto di vista giuridico, non è per ciò solo veicolo di pensiero discriminatorio e razzista. Così sul punto: L. Ricci, *La ridicolizzazione di Auschwitz sullo sfondo di una manifestazione neofascista*, in: *Diritto penale*, 2024, 1147-1148.

proiezione attuale di un partito fascista in via di ricostituzione. Senonché, la riconducibilità della condotta plurioffensiva a un'entità che sarebbe tale tanto ai sensi della legge Scelba, quanto ai sensi della l. Reale-Mancino è possibile nella misura in cui detta entità disponga almeno di un nucleo di caratteristiche comuni a quelle dei gruppi responsabili dell'una e dell'altra condotta. Sembra piuttosto improbabile che membri di organizzazioni non dotate di una particolare stabilità, ma anzi aggregazioni di natura estemporanea e di difficile identificazione, magari composte da appena cinque persone (come richiesto dalla novella di cui alla l. 152/1975), siano in grado di integrare entrambe le fattispecie e, in particolare, che siano idonee a riprodurre una gestualità capace di ingenerare il pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Pertanto, sarebbe logico aspettarsi che, quantomeno ai limitati fini dell'integrazione del concorso formale, lo *standard* richiesto perché si possa accertare la presenza di un'entità ai sensi di entrambe le fattispecie sia più rigido. Stante la difficoltà di concepire come realizzato l'evento di pericolo di ricostituzione del partito fascista da parte di un agglomerato occasionale di modeste dimensioni,<sup>5</sup> dovrebbe, allora, ricavarsene la necessità per il giudice di individuare quale "entità comune" cui riferire la condotta ai sensi di entrambe le fattispecie quella di un gruppo o movimento sufficientemente numeroso e dotato di una qualche stabilità temporale, ossia quantomeno preesistente ai fatti contestati.

Onde ritenere configurabile il concorso formale, le Sezioni unite finiscono, poi, per svalutare anche la distinzione sulla natura del pericolo da realizzare, che, nel caso della l. Scelba, è elemento costitutivo del reato. Per la Corte, la circostanza per cui anche il pericolo presunto non può andare esente dalla necessità di provarne il grado di resistenza al principio di offensività renderebbe le due fattispecie assai meno diverse di quanto possano sembrare. In realtà, stante la difficoltà di fornire la prova del pericolo o della sua assenza, il trattamento probatorio per chi pone in

---

<sup>5</sup> Sulla necessità che il gruppo ai sensi dell'art. 2 legge Reale-Mancino sia chiaramente identificato e non meramente presunto v. di recente Cass. Pen, sez. I, sent. 12 dicembre 2023, n. 49346, con nota di L. Ricci, *cit.*, 1146. Prima ancora v.: Cass. pen., sez. I, sent. 12 ottobre 2021, n. 7904.

essere l'una o l'altra condotta è diverso, dal momento che, nel caso di pericolo concreto, tale difficoltà andrà a beneficio dell'agente, mentre, nel caso di pericolo astratto, essa andrà a suo detrimento. Un conto è, infatti, dover provare positivamente il pericolo concreto di ricostituzione del PNF, di talché la mancata prova andrà a beneficio di chi ha posto in essere la condotta, altro conto è dover negativamente provare l'assenza di offensività concreta del rituale, di talché la mancata prova confermerà, invece, la pericolosità della condotta, così come astrattamente definita dal legislatore.<sup>6</sup> Pertanto, l'ipotesi che una medesima condotta ostentativa integri due fattispecie di reato di pericolo diverse e che, per la consumazione dei due reati, possano, a un tempo, ritenersi superate due diverse soglie di pericolo sembra piuttosto remota. Ne è una conferma l'anzidetto dispositivo con cui le Sezioni unite hanno riqualificato il fatto materiale ai sensi della sola l. Scelba.

Quali sono, dunque, *prima facie* le implicazioni derivanti da questa sentenza a Sezioni unite per il giudice di merito che si trovi d'ora in poi a confrontarsi con una cerimonia di chiamata del presente cui si accompagni il saluto romano? Nonostante il tentativo di separare fattispecie diverse e nonostante la prioritaria riconducibilità alla fattispecie di cui alla l. Scelba, la Cassazione finisce (alquanto controintuitivamente) per rendere plausibile una contestazione più frequente del reato di cui alla l. Reale-Mancino, fattispecie per l'integrazione della quale diviene sostanzialmente sufficiente la prova della manifestazione esteriore di stampo fascista da parte di un gruppo in una pubblica riunione e, con tutto quello che ne consegue in termini di tassatività della norma, non più la riconducibilità di detto gesto a un gruppo chiaramente identificato, ben potendo, infatti, gli scopi dell'incitamento alla discriminazione o alla violenza desumersi dal contenuto stesso della manifestazione. In altre parole, le Sezioni unite sembrano favorire, in ultima istanza, una soluzione contraria a quella inizialmente auspicata, volta a

---

<sup>6</sup> È evidente come nell'un caso il bilanciamento del legislatore, confermato dalle operazioni interpretative più frequenti, penda verso la libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.* e nell'altro caso, invece, penda verso la tutela ideale dell'ordine democratico-costituzionale a detrimento della libertà di manifestazione del pensiero di stampo fascista. Cfr. A. Pace, M. Manetti, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Bologna-Roma, 1992, 276-280.

restringere l'ambito della rilevanza penale del saluto romano ai sensi della l. Reale-Mancino. Inoltre, anche sotto il profilo della consumazione del reato di cui alla l. Scelba, la Cassazione finisce per non aderire a quel filone interpretativo della giurisprudenza di legittimità che adottava come criterio discretivo dell'ineidoneità lesiva quello della manifestazione meramente commemorativa; complice la natura di reato di dolo generico, l'obiettivo asseritamente commemorativo non viene ritenuto bastevole, dovendo il giudice svolgere una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i connotati caratteristici del "momento" e dell'"ambiente" Il che è, da un lato, comprensibile, atteso che sono senz'altro irrilevanti i motivi dell'agente, ma, dall'altro, quest'ultimo deve pur sempre prefigurarsi l'inequivocabile attitudine al proselitismo di simili manifestazioni. Ciò dovrebbe, tuttavia, escludersi, anche a fronte di un'analisi caso per caso, proprio in ragione del fatto che coloro che, anno dopo anno, si riuniscono per commemorare alcune particolari figure o momenti della storia fascista, repubblicana o neofascista, si prefigurano nient'altro che la realizzazione di un atto ostentativo fine a se stesso, senz'altro vivificante dell'ideologia e del gruppo, ma pur sempre in un contesto altamente settario, di per sé difficilmente funzionale ad attività di proselitismo e quindi di emulazione preordinate alla ricostituzione del PNF<sup>7</sup>. Senonché, sulla base di tale statuizione del giudice di legittimità, non sembra possa avere rilievo assorbente nemmeno un altro dei connotati caratteristici della condotta, ossia la pubblicità della riunione, che, da sola, non potrà essere considerato elemento sufficiente - come pure aveva sostenuto altro orientamento in passato<sup>8</sup> - per accertare la consumazione del reato di cui all'art. 5 l. Scelba.

---

<sup>7</sup> Cass. pen., sez. I, sent. 20 febbraio 2018, n. 8108; Cass. pen., sez. I, senz. 2 marzo 2016, n. 11038. Su quest'ultima v. P. Caroli, *Commemorare i caduti della Repubblica Sociale Italiana con il saluto romano non costituisce reato*, in: Dir. pen. proc. n. 12/2017, 1588.

<sup>8</sup> Cass. pen., sez. I, sent. 25 marzo 2014, n. 37577, ove si giudica che, sulla base della novella dell'art. 5 l. Scelba da parte dell'art. 11 l. 152/1975 (l. Reale) l'idoneità lesiva discenderebbe *sic et simpliciter* dalla pubblicità della riunione in cui si fa ricorso a manifestazioni usuali del disciolto PNF. Né è, del resto, possibile ricavare dalla "pubblicità della riunione" l'attività di proselitismo. Cfr. D.Pulitanò, *Legge penale, fascismo, pensiero ostile*, in: Media Laws - Rivista di diritto dei media, n. 1/2019, 16.

In generale, insomma, la pronuncia, pur dando prioritario rilievo all'inquadramento del fatto alla luce della l. Scelba e, quindi, apparentemente contribuendo a una maggiore certezza applicativa del quadro normativo di riferimento, da un lato esalta, in maniera controintuitiva, una serie di elementi interpretativi che svalutano la natura del gruppo e rendono il fatto materiale più facilmente punibile (anche) alla stregua della cd. legge Reale-Mancino, dall'altro pone su basi meno solide la giurisprudenza di merito e di legittimità pregressa che, allorquando pure riteneva integrata la fattispecie di cui alla l. Scelba, negava, poi, la consumazione del reato in presenza di circostanze da qualificare come soltanto commemorative.

### **3. Le manifestazioni fasciste nel quadro della giurisprudenza costituzionale sulla legge Scelba**

A questo punto, occorre domandarsi come si collochi la sentenza in commento rispetto alla giurisprudenza costituzionale sui delitti in discussione e se da quest'ultima possano venire indicazioni utili a superare i problemi rimasti insoluti o se sia piuttosto proprio da essa che origini il conflitto interpretativo in esame.

Nel ricondurre la condotta del saluto romano alla fattispecie di cui alla l. Scelba e nel ribadirne la natura di reato di pericolo concreto, la Cassazione aderisce a quanto stabilito dalla Corte costituzionale<sup>9</sup> nelle proprie risalenti sentenze interpretative di rigetto degli anni Cinquanta (nn. 1/1957, 74/1958) e Settanta (n. 15/1973), ossia che la l. Scelba non punisce già «*qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo, il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido*» (sent. n. 74/1958). Al contrario, punisce soltanto quelle manifestazioni esteriori che, «*in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obiettive caratteristiche*» (sent. n. 15/1973, Punto 4 del *Considerato in Diritto*) siano

---

<sup>9</sup> Così anche C. Bologna, *Saluto romano e pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista: le Sezioni Unite Penali decidono secondo Costituzione*, in: Quad. Cost. n. 2/2024, 424-427.

idonee «a provocare adesioni e consensi tali e a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste» (sent. n. 74/1958). Si tratta, cioè, di manifestazioni in grado di «impressionare le folle», il che suole accadere non necessariamente ove la riunione assuma connotati violenti o i partecipanti imbraccino armi, dato che, a norma del comma 1 della XII disposizione transitoria e finale, il partito nazionale fascista può ben essere ricostituito “sotto qualsiasi forma”. Per “impressionare le folle” sarebbe, invece, sufficiente una capacità suggestionante tale da ritenere probabile che l’adunata accompagnata dall’ostentazione simbolica diventi prodromica al ripristino del partito fascista.

Questa sommaria ricostruzione mette in luce il tentativo della Corte costituzionale di disattivare gli automatismi derivanti da un’applicazione fin troppo piana della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5 (e, invero, anche dell’art. 4 in tema di apologia del fascismo) della l. Scelba, assicurando entrambe all’apprezzamento del giudice del caso concreto, il quale sarebbe in grado di meglio discernere, alla luce del fatto, quando esse siano punibili. Se è vero che, in generale, l’operazione interpretativa della Corte ha finito per spostare sul terreno politico il problema costituzionale dei rapporti con i movimenti neofascisti, è, però, altrettanto vero che, nel tempo, le aspettative di repressione non soddisfatte da parte di alcune frange della società sono state incanalate da altre fattispecie incriminatrici (*in primis* proprio dalla l. Reale-Mancino), il rapporto trentennale con le quali certo non poteva essere risolto dalla Cassazione in questa sede, ma del quale forse avrebbe potuto essere finalmente investito il Giudice delle leggi (*para.* 3.1). Allo stesso tempo, quello della Corte è uno schema interpretativo che, pur dotato di una certa qual “mitezza”, manca di solidità concettuale e questo perché cuce insieme un fatto tipico ed un evento pericoloso tra loro largamente “incomunicabili”: è cioè alquanto improbabile che dall’ostentazione di simboli possa mai derivare il pericolo concreto di ricostituzione del partito nazionale fascista, a maggior ragione se si considera che, come si vedrà, anche tale ultima nozione, per ragioni formali e materiali, va interpretata restrittivamente; del pari, l’introduzione in via pretoria dell’elemento dell’“attitudine al proselitismo”, nel tentativo di recuperare al

bilanciamento una dimensione presuntiva, ha reso, se si può, ancor più imprevedibile il vaglio del giudice penale che, nello scrutinare l'idoneità dell'azione, ha spesso assolto, ma in qualche caso, proprio su tali basi, ha anche condannato (*para.* 3.2).

### **3.1. Il rapporto irrazionale tra l. Scelba e l. Reale-Mancino: verso quale correzione dell'asimmetria?**

Nel rendere astrattamente possibile la contestazione della l. Reale-Mancino e nell'inquadrare la medesima manifestazione esteriore eventualmente anche come di pericolo astratto, le Sezioni unite consentono apertamente un'ulteriore anticipazione della tutela che, ai sensi della l. Scelba, sarebbe da giudicarsi come non conforme a Costituzione. Si dirà che, a fronte di beni giuridici tutelati diversi, sia pur sempre possibile che la medesima condotta materiale realizzi eventi di pericolo diverso. Se questo è senz'altro vero in linea di principio, risulta quantomeno discutibile la razionalità/coerenza ordinamentale sotto il profilo del rispetto dell'art. 3 Cost. di un trattamento probatorio che, come si è osservato, è deteriore per chi pone in essere condotte finalizzate a ledere beni giuridici come l'uguale considerazione e il rispetto, corrispondenti ad interessi sì di rango costituzionale, ma comunque di assai difficile apprezzamento e, invece, un trattamento più favorevole, quando a essere posto in pericolo è un bene, come quello dell'ordine costituzionale-democratico, che non è meramente ideale, ma materiale e, pertanto, a differenza degli esiti incerti che può avere un generico incitamento alla discriminazione, dovrebbe, almeno in linea di principio, essere più agevolmente inquadrabile in un evento concreto, oltretutto esplicitamente vietato dalla Costituzione<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. per analoghe considerazioni: A. Tesaurò, *"Le radici profonde non gelano". Le manifestazioni fasciste al vaglio delle Sezioni unite. Tra storia e diritto*, in: *Sistema penale*, 12 gennaio 2024, 3-6. D. Tarantino, *Diritto penale e 'culto del littorio'. La repressione dell'uso di simboli fascisti tra ius conditum e ius condendum*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 1, 2020, 263; A. Galluccio, *Il saluto fascista è reato? L'attuale panorama normativo e giurisprudenziale ricostruito dal Tribunale di Milano, in una sentenza di condanna*, in: *Diritto penale contemporaneo*, 2019 Viceversa, sulla pericolosità in concreto come elemento di non trascurabile importanza: D. Notaro, *Neofascismo e dintorni: la "resistenza" della dimensione offensiva del tipo criminoso*, in: *La Legislazione Penale*, 2020, 6 e 10. Il medesimo autore

La sentenza delle Sezioni unite non scioglie, quindi, ma amplifica il problema di incertezza circa i principi costituzionali che giustificerebbero l'inquadramento di una fattispecie rispetto all'altra, problema acuito o, per meglio dire, originato dalla circostanza per cui la l. Reale-Mancino, a differenza della l. Scelba, non è mai stata sottoposta al sindacato di costituzionalità, anche quando, come, da ultimo nel caso di specie, ve ne sarebbe stata tutta l'occasione. Non è, infatti, in discussione che la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale possa essere ragionevolmente limitata senza che si dia una violazione dell'art. 21 Cost.<sup>11</sup>, ma è, al contrario, discutibile, sotto il profilo dell'anzidetto principio di offensività di cui all'art. 25, co. 2 Cost., che la fattispecie di cui alla l. Reale-Mancino sia stata inquadrata dalla giurisprudenza alla stregua di una fattispecie di istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista poiché, se così davvero fosse, il requisito del pericolo richiederebbe di essere concretamente accertato e non meramente presunto<sup>12</sup>. Se, dunque, le predette osservazioni dovrebbero spingere il Giudice delle leggi verso una esplicita "correzione dell'asimmetria"<sup>13</sup> attraverso un inquadramento uniforme di entrambe le fattispecie come di pericolo concreto ovvero di pericolo presunto, occorre sottolineare come la "direzione dell'uniformità" da imprimere non sia affatto indifferente quanto alla garanzia del principio di offensività oltretutto dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

L'ipotesi avanzata in dottrina<sup>14</sup> di inquadrare tanto l'art. 5 (quanto il "gemello" art. 4) alla stregua di reati di pericolo astratto, pur forse atta a garantire una maggiore certezza del diritto nell'applicazione delle due fattispecie - stante la definizione per via legislativa delle condotte ritenute *ex ante* idonee, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, a realizzare l'evento pericoloso - consentirebbe, tuttavia, ai giudici di merito di accertare la consumazione del reato assai più frequentemente. Non è

---

risulta, invece, più di recente critico del canone della pericolosità in concreto: D. Notaro, *cit.*, 2024, 2454.

<sup>11</sup> Cfr. ancora Cass. Pen. sez. I, sent. 4 marzo 2009, n. 25184.

<sup>12</sup> Cfr. A. Costantini, *cit.*, 2020, 222-225.

<sup>13</sup> Cfr. A. Tesauro, *cit.*, 2024, 2-6.

<sup>14</sup> Cfr. A. Galluccio, *Punire la parola pericolosa?, Discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Milano, 2020, 421.

un caso, infatti, che le condanne *ex l. Scelba* siano ad oggi di numero di inferiore rispetto a quelle inflitte ai sensi della *l. Reale-Mancino*;<sup>15</sup> tale ultima fattispecie costituisce, infatti, una frequente, ma problematica “valvola di sfogo” per la contestazione di manifestazioni di carattere (nazi)-fascista altrimenti non penalmente rilevanti.<sup>16</sup> D’altro canto, è altrettanto vero che l’accertamento del reato di pericolo concreto si espone a una serie di non trascurabili difficoltà pratiche, ascrivibili alla sostanziale indeterminatezza delle condotte idonee a causare l’evento tipico e all’evento di pericolo stesso che probabilmente si ripresenterebbero anche per le fattispecie di cui alla *l. Reale-Mancino*. Le domande con le quali si confronta l’interprete producono risposte che risentono di ineliminabili precomprensioni assiologiche,<sup>17</sup> a loro volta dipendenti dal contesto in cui versa la comunità politica in cui esso si trova a operare e che, pertanto, sono all’origine di frequenti pronunce di segno diametralmente opposto pure a fronte del dispiegarsi di fatti analoghi o, addirittura, dei medesimi fatti riguardanti i medesimi imputati. Senonché, nel configurare l’art. 5 *l. Scelba* come fattispecie di pericolo concreto la Corte costituzionale ha, tutto sommato, garantito la sostanziale non punibilità nel tempo delle condotte tipizzate, senza che se ne rendesse necessaria la declaratoria di illegittimità costituzionale (*abrogatio criminis sine abolitione*); allo stesso tempo, preservando formalmente la validità di tale fattispecie

---

<sup>15</sup> A. Tesauro parla letteralmente di “fuga dalla *l. Scelba*”, mentre (a proposito dell’art. 4 *l. Scelba*) L. Risicato, *Lo scivoloso confine tra commemorazione e apologia del fascista*, in: *Giur. it.* n. 8-9/2021, 1964, ne discorre in termini di sostanziale disapplicazione. Stando ad una rapida ricerca giurisprudenziale, dal 1993 ad oggi, sono state pronunciate 4 sentenze di assoluzione e 3 sentenze di condanna definitiva *ex art. 5 l. Scelba*, mentre si contano 6 sentenze di condanna in via definitiva *ex art. 2* della legge *Reale-Mancino*. Tale risultato, tuttavia, non tiene conto delle cassazioni con rinvio aventi ad oggetto le sentenze di condanna *ex art. 5 l. Scelba*, poiché in tali casi non è possibile offrire una prognosi dell’esito del giudizio di rinvio e le banche dati consultate (*De Jure e Foro Plus*) non restituiscono alcun riscontro a riguardo. Ad ogni modo, è significativo che la riqualificazione del fatto di reato prospettata dalla Corte di Cassazione nelle sentenze di annullamento con rinvio operi sempre nel senso della fattispecie di pericolo astratto.

<sup>16</sup> Cfr. anche A. Galluccio, *cit.*, 2020, 364, ove mette in luce che, anche con riguardo alle condotte di cui all’art. 604-bis c.p., la giurisprudenza tende a discostarsi dalla regola dettata in relazione ai tradizionali reati di opinione, accontentandosi di una prognosi di pericolo astratto.

<sup>17</sup> A. Tesauro, *Propaganda razzista tra tutela della dignità umana e danno ad altri*, 2016, 976 e in maniera ancor più pregnante: A. Tesauro, *cit.*, 2024, 13-16. Cfr. anche A. Galluccio, *cit.*, 2020, 394-395.

penale incriminatrice, ha garantito una ancorché minima deterrenza nei confronti dello sdoganamento di condotte che, pur nella loro “ipoteticità di scuola”, sono idonee a innescare o, meglio, a creare le condizioni politico-sociali per una ricostituzione del PNF. Deflettere oggi da una tale soluzione per estendere i confini di punibilità, del resto, non sarebbe nemmeno coerente con quanto effettivamente prescritto dal comma 1 della XII disposizione transitoria e finale.

### **3.2 La XII disp. finale esige (al massimo) il pericolo concreto e (al minimo) l’abrogazione di reati di opinione**

Che debba, essere, al massimo, quella sopra accennata la prospettiva di tutela anticipata dell’ordine costituzionale-democratico entro la quale collocare la sanzione penale per fatti attinenti alla ricostituzione del PNF si desume da un corretto inquadramento della XII disposizione transitoria e finale che della legge Scelba costituisce il fondamento costituzionale. Tanto l’argomento letterale quanto quello originalista che si basi sull’intenzione del Costituente consentono, infatti, di ricondurre la disposizione - il cui primo comma, a differenza del secondo, è finale e non meramente transitorio<sup>18</sup> - entro il novero della deroga, estremamente circoscritta e puntualissima, alle garanzie di cui agli artt. 18 e 49 Cost., giacché nel divieto di ricostituzione sta un chiaro vincolo alla sola libertà di associazione<sup>19</sup> ovvero anche ad altre libertà costituzionali (artt. 17 e 21 Cost.), ma nella misura

---

<sup>18</sup> Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 323. In dottrina, in senso adesivo: G. D’Elia, *Disp. XII*, in: R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti (a cura di), *Commentario a Costituzione*, Torino, 2006, 2787; M. Luciani, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, in: *Politica del Diritto* n. 2/1991, 190-191.

<sup>19</sup> P. Zicchittu, *La libertà di manifestazione del pensiero dei gruppi politici*, in: G. Iorio, P. Zicchittu (a cura di), *Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino, 2021, 177-186; G. Maestri, *Paura dei partiti antisistema e scelte sulla “protezione” della democrazia, tra Italia e Germania*, in: *Democrazia e Sicurezza* n. 2/2019, 36; G.E. Vigevani, *Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah*, in: *Rivista AIC* n. 4/2014, 18-21; G. Biondi, *Brevi considerazioni sul reato di manifestazioni fasciste: può essere considerato un reato di opinione?*, in: *Giur. Merito*, n. 3/2009, 735 ss. e, in passato, S. Bellomia, *Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione*, in: *Giur. cost.*, 1973, 1670-1675; C. Esposito, *nota alla sent. 74/1958* in: *Giur. Cost.*, 1958, 958-959; S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957, 236 che cita anche P. Nuvolone, *Le leggi penali e la Costituzione*, 1953, 57; A. Manna, *Fascismo (sanzioni contro il)*, in: *Digesto delle discipline penalistiche*, Vol. V, Torino, 1991, 146.

eccezionale in cui il loro esercizio sia effettivamente prodromico all'integrazione di un siffatto delitto associativo.<sup>20</sup>

Non è un caso che in Assemblea Costituente, prima di individuare la collocazione definitiva per l'iscrizione della disposizione in parola, si fosse a lungo dibattuto dell'opportunità di aggiungere uno specifico comma, inizialmente all'art. 18 e poi all'art. 49 Cost., allo scopo di individuare una deroga alle garanzie in tema di libertà di associarsi o di associarsi in partiti. L'emendamento presentato dall'on. Mancini in sede di discussione della garanzia della libertà di associazione con cui si prevedeva un divieto per le associazioni "a carattere militare e fascista" o le proposte modificative degli on. Bellavista e Mastino in tema di partiti<sup>21</sup> furono poi ritirate, non solo per la difficoltà dei Costituenti di trovare un terreno di confronto comune sulla colpa storica degli italiani nel sostegno al fascismo<sup>22</sup>, ma poiché la portata generale e astratta del testo del futuro art. 18 Cost. rassicurò i proponenti circa l'idoneità della disposizione a colpire indistintamente tutte le associazioni eversive dell'ordine costituito, stante, invece, la riluttanza di molte forze politiche, comunisti *in primis*, ad accettare una forma di controllo puntuale affidato alle maggioranze sulla organizzazione democratica delle associazioni a carattere politico. Nello stesso senso, va letto il netto rifiuto per un'impostazione metodologica tesa a funzionalizzare i diritti di libertà a un determinato ordine

---

<sup>20</sup> *Contra* P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in: Enc. Diritto, 1975, 469-470; A. Pizzorusso, *XII disp.*, in: G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1975, 198-199, che anzi fa derivare ogni altro vincolo proprio da quello alla libera manifestazione del pensiero. Più di recente: B. Pezzini, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in: M. D'Amico - B. Randazzo (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, 2011, 1380 e ss., per la quale, quindi, il bilanciamento sarebbe escluso a priori dalla "regola" derivante dall'applicazione della XII disp. finale; M.C. Amorosi, *Dalla forza del dissenso alla forza contro il dissenso. Spunti di riflessioni su alcuni tornanti involutivi della nostra democrazia*, in: *Costituzionalismo.it*, n. 2/2024, 13-14 la quale, però, ammette che la Corte costituzionale si sia orientata in senso opposto.

<sup>21</sup> Che prevedevano, l'uno, il divieto di costituire partiti che abbiano come mira la instaurazione della dittatura di un uomo, di una classe o di un gruppo sociale o che organizzino formazioni militari o paramilitari e l'altro, la sostituzione della formula con metodo democratico con l'espressione "nel rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti garantiti dalla presente Costituzione".

<sup>22</sup> M. Luciani, *cit.*, 1991, 189.

pubblico ideale.<sup>23</sup> Alla fine, la scelta del Comitato di redazione di isolare tra le norme finali il divieto di ricostituzione del disciolto PNF fu sì mascherata da tecnica di coordinamento, ma deve, in realtà, spiegarsi in chiave sistematica<sup>24</sup>, ossia con l'indisponibilità del Costituente, ben condensata nelle osservazioni dell'on. Togliatti, a introdurre in Costituzione, in una classica circostanza di "velo di ignoranza", disposizioni di "rottura"<sup>25</sup> rispetto a un assetto ordinamentale concepito come "aperto" e non "protetto", proprio in guisa di garanzia reciproca tra partiti eterogenei con opposti orientamenti. Di contro, il Costituente manifestò la disponibilità a tollerare un vincolo ideologico anti-fascista, esplicitamente nei riguardi della sola libertà di associarsi in partiti, che, in quanto eccezionale e unidirezionale, rivolto nei confronti di un fenomeno concluso e superato, non poteva certo trovare collocazione nella Parte I della Costituzione.<sup>26</sup>

Se quindi dalla XII disp. fin. è possibile ricavare una circoscritta limitazione della libertà di associazione in partiti e non, invece, un più ampio vincolo idoneo a limitare altre libertà, occorre ancora chiarire in che cosa esattamente consista il divieto associativo. Quale partito fascista non può essere restaurato? Si tratta di un elemento non indifferente anche ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 5 l. Scelba, qui in discussione. L'ambiguità della disposizione che si trae dal suo essere rivolta al passato,<sup>27</sup> risulta, infatti, accresciuta dalla circostanza, evidenziata dall'on. Calamandrei, che non abbia essa stessa esplicitato le specifiche caratteristiche da attribuire all'aggettivo "fascista". Non si tratta di un generico partito fascista come pure recitava una prima versione della disposizione proposta dall'on. Togliatti, poi emendata a seguito delle osservazioni critiche dell'on. La

---

<sup>23</sup> *Amplius* di recente: C. Bologna, *Costituzione e partiti antisistema*, Napoli, 2023 51 e ss.

<sup>24</sup> M. Luciani, *cit.*, 186-187; G. D'Elia, *cit.*, 2788. *Contra* B. Pezzini, *cit.*, 2011, 1382, che, tuttavia, si limita ad affermare la tesi della tecnica redazionale, senza addentrarsi oltre.

<sup>25</sup> C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1969, 1120; P. Barile, U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo e il neo-fascismo*, in: *Nov. Dig. It.*, 1969, 561; G. Motzo, *Disposizioni di revisione materiale e provvedimento di rottura della Costituzione*, in: *Rass. dir. pubbl.*, 1964, 357 ss.

<sup>26</sup> Sull'eccezionalità: T. Padovani, *Stato (reati contro la personalità dello)*, in: *Enc. Diritto*, 1990, 820.

<sup>27</sup> Della formula con cui tale vincolo è stato espresso al primo comma della XII disp. fin., il suo stesso ideatore, l'on. Dossetti, non mancò di sottolineare l'ambiguità, trattandosi di una disposizione a metà strada tra la proclamazione di principio volta a segnalare l'avvenuta cesura con il passato e il comando precettivo rivolto anche al futuro, cfr. sul punto anche M. Luciani, *cit.*, 1991, 190-191.

Pira, ma di un movimento, anche «in forma embrionale», avente le medesime caratteristiche di quello storicamente realizzatosi. Che quindi non la ricostituzione di qualunque partito che si ispiri in tutto o in parte all'ideologia fascista<sup>28</sup> o che ne sia genericamente nostalgico<sup>29</sup> sia vietata, bensì la restaurazione di un movimento politico che, come richiesto già dall'art. 17 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e confermato dalla previgente l. n. 1546/1947, presenti le caratteristiche antisistema di quello storico, ossia che "abbia per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici", appariva già potersi desumere da una corretta lettura degli atti costituenti ed è stata, *medio tempore*, suffragata anche dalla giurisprudenza di merito attraverso la quale sono state sciolte due organizzazioni eversive di stampo fascista, non, invece, altri movimenti di estrema destra più o meno integralmente ispirati al fascismo.<sup>30</sup>

Quanto alla definizione offerta sul piano della legislazione ordinaria dall'art. 1 della stessa l. Scelba, essa risulta a dir poco problematica. Tra le tre tipologie di condotta tipizzate, non desta particolari dubbi il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista attraverso l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica - che è, in effetti, il contrario del metodo democratico di cui parla l'art. 48 Cost. Di contro, il perseguimento di tali

---

<sup>28</sup> Così anche: G. Maestri, *cit.*, 2019, 34-35; C.E. Traverso, *La genesi storico-politica della disciplina dei partiti nella Costituzione italiana*, in: *Il Politico*, 1968, 289-291; G.E. Vigevani, *Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia*, in: *Media Laws - Rivista di diritto dei media*, 2019, 6-13; S. Curreri, *Lezioni sui diritti fondamentali*, Milano, 2018, 183; M.G. Nacci, *Contrassegni politico-elettorali, simboli fascisti e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, in: [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2018, 5-12. Così invece: P. Barile, U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo ed il neo-fascismo (voce aggiornata)*, in: *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. XVI, Torino, 1976, 972, i quali parlano di «presunzione assoluta di pericolosità nei riguardi dei movimenti neo-fascisti», nonostante affermino, subito dopo, che la XII disp. abbia per oggetto «esclusivamente i movimenti politici ricollegabili alle fondamentali caratteristiche assunte dal movimento fascista nella sua esperienza storica». Non basterebbe quindi il *nomen* o l'emblema, ma bisognerebbe badare alla sostanza, ossia alla reale consonanza di un certo partito con l'esperienza storica fascista, che è cosa in parte diversa dall'ideologia fascista o dalla nostalgia fascista.

<sup>29</sup> Questa è l'espressione usata da Trib Roma, sez I, 9 febbraio 1974, para. 17, cit. in: *Giur. Cost.*, 521.

<sup>30</sup> Sul punto si veda ancora: M. Ruini, *La riorganizzazione del partito fascista (XII disposizione finale e transitoria, primo comma, della Costituzione)*, in: *Il Foro padano*, IV, 1951, 274, secondo il quale «le estreme destre hanno ragione di chiedere di non essere colpite, se non si può ravvisare in esse una riorganizzazione, e quindi una continuità sostanziale col fascismo».

finalità attraverso la *propugnazione* della soppressione delle libertà costituzionali o la *denigrazione* delle istituzioni democratiche consiste sostanzialmente nella riproposizione di formule, esplicitamente bocciate in Assemblea Costituente, che criminalizzano opinioni idonee a mettere in discussione l'ordine ideale verso il quale la Repubblica non impone, però, alcun vincolo adesivo<sup>31</sup>. Quanto alla modalità della propaganda razzista si pone un evidente problema di sovrapposizione con l'art. 3, n. 1 lett. a) della l. Reale-Mancino novellata. Infine, le condotte di attività di esaltazione di esponenti, principi e fatti propri del regime e il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista equivalgono a quelle poste in essere su un piano individuale da chi commette i reati di cui all'artt. 4 e 5. Il che, tuttavia, precipita quest'ultima fattispecie in un'insanabile contraddizione: sulla base della lettura adattativa della Corte, la manifestazione rituale di stampo fascista (ma un discorso analogo vale anche per l'apologia) è presente nell'ordinamento solo in tanto in quanto costituisce istigazione alla ricostituzione del PNF. Come è, quindi, possibile che tale attività sia idonea da sola (o forse a questo punto soltanto in combinazione con le altre?) anche ad accertare la riorganizzazione del PNF?<sup>32</sup> Pare evidente che l'art. 1 l. Scelba, proprio perché di legge costituzionalmente necessaria si tratta, richieda un'operazione di complessiva reinterpretazione conforme a Costituzione, tale per cui le attività di esaltazione o il compimento di manifestazioni esteriori di stampo fascista costituiscono non già condotte autonome, bensì modalità ulteriori della realizzazione di finalità antidemocratiche.<sup>33</sup>

Non bastano, dunque, un programma e tantomeno una simbologia astrattamente riconducibili all'ideologia fascista per rendere un partito o un movimento idonei a

---

<sup>31</sup> In tema Corte cost., sent. n. 114/1967 (Punto 2 del *Considerato in Diritto*) ove si stabilisce che «*in uno Stato di libertà, qual è quello fondato dalla nostra Costituzione, è consentita l'attività di associazioni che si propongano anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questo proposito sia perseguito con metodo democratico, mediante il libero dibattito e senza ricorso, diretto o indiretto, alla violenza*». Cfr. C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 51; A. Cerri, *Sul principio di fedeltà, A proposito d'una recente decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M.*, in: Riv. trim. dir. pubbl. 1983, 764.

<sup>32</sup> Analogamente A. Tesauro, *cit.*, 2024, 20.

<sup>33</sup> In passato per critiche alla definizione vaga e non tassativa di cui all'art. 1 l. Scelba vedasi: P. Petta, *Le associazioni anticostituzionali nell'ordinamento italiano*, in: Giur. cost., n. 1/1973, 723.

essere sciolti, dovendo tale piattaforma politica, nel richiamarsi all'esperienza del fascismo storico, anche concretamente proporsi scopi eversivi dell'ordine costituzionale, che non coincidono, vista la diversità del bene giuridico protetto, con quelli per cui sono punite le associazioni sovversive *ex art. 270 c.p.*<sup>34</sup>, ma che corrispondono, per tacer d'altro, alla mera promozione dell'instaurazione di un regime non democratico fondato sulla primazia del Capo carismatico, l'assunzione, alla base della propria idea di società, della violenza e della discriminazione fondate su condizioni e qualità personali o, ancora, la trasformazione della guerra in uno strumento di offesa alla libertà di altri popoli. Si tratta di una piattaforma ideologica composita, ma storicamente conformata, antitetica a quella di cui ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, senz'altro difficile da accertare, a distanza di tempo, in formazioni politiche che, pur avendo sviluppato una significativa idiosincrasia per il pluralismo o per lo Stato di diritto, operano in un ordinamento democratico, del quale riconoscono quantomeno l'alternanza politica fondata sul principio di maggioranza. Ciò, tuttavia, è perfettamente coerente con l'assoluta eccezionalità del vincolo, a sua volta legata, come si è detto, alla sentita esigenza dei Costituenti di evitare possibili applicazioni analogiche, come tali contrarie all'art. 25, co. 2 Cost., nell'individuazione di che cosa debba o meno intendersi per "fascista".<sup>35</sup> Nondimeno, non solo tali condizioni sono state accertate in ben due occasioni - con i noti casi del *Movimento Politico Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale*<sup>36</sup> - e a esse occorre, pertanto, rifarsi per misurare la definizione in parola, ma, al netto degli accennati problemi di sovrapposizione - anche in questo caso - con la l. Reale-Mancino (art. 1, co. 3), non può essere escluso

---

<sup>34</sup> G. Vanacore, *Art. 270*, in: G. Alpa, R. Garofoli (a cura di), *Codice penale e delle leggi speciali annotato con la giurisprudenza*, Roma, 2010, 881, che sottolinea come l'associazione sovversiva sia finalizzata alla lesione immediata e diretta della personalità dello Stato, mentre la ricostituzione del disciolto partito fascista lede la personalità dello Stato in maniera indiretta, bastando a tal fine l'adozione dei principi ideologici fondamentali e il metodo di lotta di quella formazione politica.

<sup>35</sup> Cfr. su tale problema anche G. Maestri, *cit.*, 28-30, 79 e D. Pulitanò, *cit.*, 2019, 19.

<sup>36</sup> Trib. Roma, sent. 21 novembre 1973, in: *Giur. Cost.*, 1974, 472 e ss. con nota di P. Petta, *Il primo caso di applicazione della legge Scelba*, 473-486; Trib. Roma, I sez. pen., 9 febbraio 1974 (non pubblicata).

che, ancora oggi, talune associazioni partitiche o loro sezioni locali<sup>37</sup>, specie ove certe pubbliche riunioni da queste organizzate trasmodino in atti di intolleranza e intimidazione di massa (più che nell'ostentazione di simboli),<sup>38</sup> possano essere sciolte ai sensi della l. Scelba. Diversamente bisognerebbe accettare la tesi che la XII disp. sia non soltanto finale, ma anche transitoria, il che, tuttavia, al di là dei meri convincimenti personali, è smentito non solo dalla lettera del co. 1, ma dal diritto costituzionale vivente.<sup>39</sup>

Senza voler indulgere oltre in un'analisi della XII disp. finale, quanto sostenuto finora è essenziale anche ai fini dell'indagine circa l'integrazione del reato di cui all'art. 5 l. Scelba, dal momento che il comportamento idoneo a ingenerare un pericolo di ricostituzione del PNF dovrà raggiungere una soglia ben diversa - ossia più elevata - da quella altrimenti prevista nel caso in cui qualsiasi attività di stampo fascista posta in essere da un gruppo potesse configurarsi come pericolo di restaurazione del disciolto PNF. La capacità della pubblica riunione di suggestionare le masse dovrà, infatti, avere ad oggetto la probabile restaurazione del fascismo storico, ossia di un partito dai contorni palesemente eversivi e non di un movimento, le cui attività siano sì coerenti con taluni principi ideologici del PNF, ma che non rappresentino anche un contrassegno specifico dell'adesione a tale ideologia.<sup>40</sup> In conclusione, potrebbe, insomma, dirsi che la fattispecie di cui all'art. 5 l. Scelba andrebbe equiparata a quella previgente di cui al divieto di istigazione pubblica a riorganizzare il partito fascista (art. 6 l. n. 1546/1947 "Norme per la repressione dell'attività fascista"), più che alla fattispecie, sostanzialmente identica a quella in parola dal punto di vista della formulazione letterale, che vietava il compimento di manifestazioni pubbliche di carattere fascista (art. 7 l. n.

---

<sup>37</sup> Cfr. S. Vinciguerra, *Fascismo (sanzioni)*, in: Enc. Dir., Vol. XVI, 1967, 917.

<sup>38</sup> Si pensi al caso del giornalista de *La Stampa* Andrea Joly, brutalmente aggredito da alcuni militanti della sezione torinese "Asso di Bastoni" di Casapound a margine di un evento organizzato dalla stessa associazione nella Città di Torino. *Piemonte, il Consiglio regionale esprime solidarietà ad Andrea Joly*, in: [www.fnsi.it](http://www.fnsi.it), 7 agosto 2024.

<sup>39</sup> Per questo la tesi di A. Tesauro, *cit.*, 2024, 17-35, che pure argomenta in maniera convincente sotto un duplice profilo storiografico e giuridico, non può che arrestarsi di fronte all'evidenza materiale per cui la XII disp. finale ha trovato applicazione ben in due casi temporalmente assai distanti dallo scioglimento del PNF con r.d.l. n. 704/1943.

<sup>40</sup> Cfr. ancora D. Pulitanò, *cit.*, 19.

1546/1947). La fattispecie di istigazione, non formalmente riproposta nel testo della l. Scelba, ha, però, in pratica finito per innervare quella di “manifestazioni pubbliche” per il tramite del principio di offensività (art. 25, co. 2 Cost.), così come attualizzato dall’attività interpretativa della Corte costituzionale.<sup>41</sup>

Se è vero che non va, quindi, sottovalutato il peso che l’istigazione attraverso l’esposizione di simboli politici<sup>42</sup> può avere nel promuovere la ricostituzione di un partito con le caratteristiche del PNF, è altrettanto vero che la risposta della Repubblica nei confronti di iniziative eversive di stampo fascista è avvenuta, nel tempo, non tanto colpendo l’istigazione ostentativa, bensì l’evento ricostitutivo vero e proprio. Stante anche la disponibilità di strumenti sanzionatori più efficaci nel proteggere l’integrità costituzionale-democratica dello Stato da una nuova “eversione nera”, bisognerebbe, semmai, discutere se attraverso la criminalizzazione di condotte espressive di tal genere, anche alla “soglia qualificata” dell’istigazione diretta, sia realmente tutelato l’interesse pubblico in questione o se, da una prospettiva costituzionale che tenga conto dell’esigenza di reprimere “sotto qualsiasi forma” la restaurazione del PNF senza, tuttavia, limitare libertà diverse da quella associativa, non sia più coerente abrogare le disposizioni in parola, lasciando che la realizzazione dell’evento delittuoso di pericolo sia contrastato attraverso la punibilità del tentativo di ricostituzione, figura che, come noto, non è altro che la “madre” di tutte le fattispecie di pericolo e che già oggi è iscritta all’art. 2 l. Scelba, ove si punisce la promozione e non solo l’organizzazione o la direzione del PNF<sup>43</sup>.

#### **4. Conclusioni: la paura dell’eterno fascismo italiano e la punizione della vergogna**

---

<sup>41</sup> *Contra* A. Galluccio, *cit.*, 2020, 422.

<sup>42</sup> Cfr. intervento dell’on. Ruggiero in Assemblea Costituente, il quale osservava che, se si forma un’associazione che sia intimamente fascista, questa non verrà mai alla ribalta con il corteggio dei fasci littori e col volo delle aquile imperiali.

<sup>43</sup> Cfr. M. Pelissero, *La parola pericolosa. Il confine incerto del dissenso.*, in: *Questione Giustizia*, n. 4/2015, 42.

La soluzione da ultimo prospettata si spiega, da un lato, a partire da quanto evidenziato circa la scarsa solidità dell'impostazione concettuale privilegiata dalla Corte costituzionale che collega, in maniera alquanto abnorme, una *micro-condotta* espressiva al verificarsi di un *macro-evento*<sup>44</sup> e, dall'altro, dall'improponibilità dell'ipotesi di ricondurre le manifestazioni in parola a fattispecie di pericolo astratto, posto che, nel ribaltare il diritto costituzionale vivente, si finirebbe per introdurre soltanto oggi, a distanza di 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e a discapito di qualunque "principio di realtà", una presunzione assoluta di incompatibilità con l'ordinamento democratico-costituzionale di ogni esternazione variamente ricollegabile al fascismo.

Una siffatta operazione mira, del resto, a soddisfare rinnovate esigenze di natura simbolica, aventi ad oggetto la tutela penale di sentimenti ed emozioni.<sup>45</sup> Analogamente a quanto accade per l'aggravante di negazionismo, gli artt. 4 e 5 l. Scelba oggetto di detta rilettura vorrebbero, cioè, favorire la promozione di un'identità repubblicana "altamente consensuale"<sup>46</sup>, fondata su un consenso socialmente interiorizzato e unanime in ordine alla necessità della messa al bando del fascismo - qualsiasi cosa ciò realmente significhi. Proprio rispetto a questo tratto distintivo di natura simbolica, si assiste, infatti, ancora oggi a un tentativo "militante" di sovraccaricare di significato la XII disp. finale, ampliando le maglie del suo ambito di applicazione ben oltre a quanto lettera e collocazione sistematica consentono di inferire. Come si è visto, la XII disp. finale non è, infatti, la "chiave di volta" dell'intero ordinamento costituzionale (lo sono, semmai, in positivo, i principi fondamentali), idonea a innervare ogni altra disposizione della Carta, ma è uno specifico e, come tale, limitato vincolo di contenuto ideologico, preordinato a garantire l'esclusione di una particolare formazione politica, onde evitare la possibile involuzione dell'ordine costituito. Del resto, come si è argomentato in questo lavoro, la XII disp. finale non è stata concepita, né ha mai materialmente

---

<sup>44</sup> Così anche A. Tesauro, *cit.*, 2024, 12.

<sup>45</sup> D. Piccione, *L'antifascismo e i limiti alla manifestazione del pensiero tra difesa della Costituzione e diritto penale dell'emotività*, in *Giur. Cost.* 2017, 1941 e sgg.

<sup>46</sup> Cfr. E. Fronza, *Criminalizzazione del dissenso o tutela del consenso*, in: *Rivista di diritto e procedura penale*, 2/2017, 1024.

trovato applicazione quale meccanismo attraverso il quale costruire *funditus* una “democrazia protetta” che circoscriva in ogni suo ambito il pluralismo politico della Repubblica, anestetizzandolo da ogni più becera espressione di subcultura fascista o comunque ascrivibile alle sue plurime variazioni intellettuali. Se così intesa, la disposizione in parola finirebbe, infatti, per promuovere un ricorso inusitato al “paradigma antifascista”<sup>47</sup> quale strumento per dare o negare, specie attraverso l’esercizio della giurisdizione, legittimazione sostanziale a taluni partiti o movimenti; ciò avverrebbe in una misura del tutto inedita rispetto al passato, atteso che detta pregiudiziale, sia nella fase della cd. unità costituente, sia negli anni Sessanta-Settanta, si è attestata prima su un antifascismo in negativo e minimale<sup>48</sup> e poi su un utilizzo eccezionale della sanzione penale e, soprattutto, su una convenzione (il cd. arco costituzionale), andata in crisi con la fine della cd. strategia della tensione, quando anche i partiti ciellenisti, da sempre schierati a difesa della Costituzione contro chi, come l’MSI, l’aveva delegittimata, iniziarono a discutere apertamente di una sua revisione.<sup>49</sup>

Al di là dei tangibili rischi di eterogenesi dei fini, mai abbastanza tenuti in considerazione da chi propone nuovi divieti, la proposta di un’attivazione di dispositivi finora quantomeno dormienti, se non proprio sconosciuti, quale la criminalizzazione di qualsiasi propaganda fascista, realizzata «anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli» riferiti al regime fascista e nazista ovvero lo scioglimento di qualsiasi formazione politica asseritamente neofascista, segnerebbe una “rottura costituzionale”,<sup>50</sup> ossia il passaggio da una democrazia sostanzialmente “aperta” o comunque debolmente protetta nel suo ordine pubblico

---

<sup>47</sup> L’espressione risale a: A. Baldassarre, *La costruzione del paradigma antifascista e la Costituzione repubblicana*, in: *Problemi del Socialismo*, n. 1/1986, 11 ss.

<sup>48</sup> M. Luciani, *cit.*, 1991, 185-186 e poi 192-193.

<sup>49</sup> F. Blando, *Il presente e la storia. Limiti tra diritto e politica nel divieto di ricostituzione del partito fascista*, in: *Costituzione e antifascismo*, in: *La Lettera - AIC*, 01/2024.

<sup>50</sup> M. Manetti, *Lacune vere e presunte nella repressione della propaganda nazifascista. A proposito del d.d.l. Fiano su ddl Fiano*, in: *Quad. cost.* n. 4/2017, 883-885 ove sottolinea che, se il ddl in parola, volto a introdurre il nuovo art. 293 c.p., si sarebbe posto in conflitto con le pronunce della Corte costituzionale, pur interpretative di rigetto, determinando così una lesione della riserva di legge costituzionale ex art. 138 Cost.

materiale e non ideale, in cui regna una generale fiducia nel “metodo democratico” quale strumento del confronto politico-partitico, a una “democrazia protetta”. Ciò accadrebbe non tanto perché scomparirebbero (e questo non è, invero, nemmeno certo) ostentazioni simboliche e formazioni politiche radicali, ma perché, nell'imporre la tesi che la XII disp. finale, magari letta in combinato con l'art. 54 Cost., stabilisca un preciso vincolo di adesione ideologica ai valori democratici e non soltanto al ben più flessibile “metodo democratico” di cui all'art. 48 Cost.<sup>51</sup>, si darebbe la stura a un'operazione di bonifica del dibattito pubblico e della competizione politica che, a distanza di più di 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, non avrebbe di mira alcuna pacificazione, né sarebbe in grado di produrre l'anzidetta “identità altamente consensuale”, bensì soltanto il rinfocolamento di una “guerra culturale” per il tramite della Costituzione.

Chi propone una tale lettura della nostra Carta non si prefigge, infatti, di espellere dallo spazio pubblico solo ciò che è pericoloso in chiave penalistica, bensì di utilizzare il diritto penale (e, invero, anche quello amministrativo) per cancellare tutto ciò che genera ansia, turbamento o riprovazione<sup>52</sup> rispetto alla sacralità di un certo antifascismo, perlopiù “militante”,<sup>53</sup> per cui esso non può che essere motore di mobilitazione e conflitto permanenti contro un facino percepito come “eterno”,<sup>54</sup> anche quando tale funzione ha cessato da tempo di essere quella principale, non da

---

<sup>51</sup> Inteso come cornice di «regole che in democrazia disciplinano la lotta politica (divieto dell'uso della violenza, accettazione della logica propria di un sistema rappresentativo (...)). Cfr. P. Caretti, *I diritti fondamentali*, Torino, 2011, 472.

<sup>52</sup> D. Pulitanò, *cit.*, 2019, 16.

<sup>53</sup> Cfr. G. De Luna, M. Revelli, *Fascismo/antifascismo. Le idee, le identità*, Firenze, 1995, 148 e ss., ove De Luna mette in luce come nell'antifascismo militante della sinistra extraparlamentare degli anni Settanta si sia riassorbito l'antifascismo esistenziale, una certa lettura del paradigma antifascista radicato in una dimensione antropologica elitaria più che politica. Criticamente L. Rapone, *L'antifascismo nella società italiana*, in: *Studi Storici*, n. 3/1996, 965-966 che contesta l'idea che fascismo e antifascismo possano essere inquadrati come archetipi di un conflitto inerente alla stessa comunità nazionale.

<sup>54</sup> Qui il riferimento è all'espressione utilizzata da C. Levi, *Cristo si è fermato ad Eboli*, Torino, 1983, 219-223 il quale pare riprendere quella di Piero Gobetti sul fascismo come “autobiografia della Nazione”. Entrambe risentono di teorie che, pur suggestive, finiscono per abbracciare concetti storicamente indeterminati idonei a essere utilizzati per una serie di molteplici attualizzazioni. Cfr. da ultimo: A. Tesauro, *cit.*, 2024, 22-24.

ultimo per l'irreversibile liquefazione della stessa identità fascista.<sup>55</sup> Si avverte, insomma, un'eco fuori tempo massimo di ciò che propugnava Norberto Bobbio nel 1960, quando aderì all'iniziativa legislativa dell'on. Parri per la messa al bando dell'MSI, ossia che il divieto andasse approvato dal Parlamento non tanto perché tale partito fosse un pericolo reale per la Repubblica, ma perché la sua presenza era vergognosa.<sup>56</sup> Anziché rappresentare la base di un patto repubblicano per la concordia nazionale, una sorta, cioè, di minimo comun denominatore pre-politico e super-costituzionale,<sup>57</sup> la rilettura *magis ut valeat* della XII disp. finale pare, allora, servire allo scopo di abbracciare una certa visione di antifascismo, capace di inoculare un germe di perenne antagonismo volto a riproporre su basi non tanto politiche, quanto normative e costituzionali, la questione della legittimazione sostanziale di quel partito di destra, oggi afascista,<sup>58</sup> che in questa legislatura esprime la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, anche nella sua fisionomia successiva alla cd. svolta di Fiuggi, non ha mai fatto mistero di identificarsi in «valori che preesistevano al fascismo, lo hanno attraversato e ad esso sono sopravvissuti»<sup>59</sup>.

La Repubblica ha accettato il rischio della libertà in un periodo buio di violenza ed eversione, non dovrebbe arretrare ora, soltanto per omaggiare lo spirito tribale del nostro tempo.

---

<sup>55</sup> Cfr. M. Tarchi, *Le tre età della fiamma. La destra in Italia da Giorgio Almirante a Giorgia Meloni*, Milano, 2024, 407-408.

<sup>56</sup> Si tratta di un intervento pubblicato nel mensile *Resistenza - Notiziario Gielle* (n. 9/1960), così come riportato in: D. Giachetti, *Per la giustizia e la libertà. La stampa Gielle nel secondo dopoguerra*, Milano, 2011, 79.

<sup>57</sup> Così C. Caruso, *Un patto repubblicano contro il neofascismo*, in: *Costituzione e neofascismo - La Lettera AIC*, 01/2024.

<sup>58</sup> Cfr. M. Tarchi, *cit.*, 2024, 411.

<sup>59</sup> G. De Luna, M. Revelli, *cit.*, 1995, 64-66, ove Revelli, usando le categorie di Bobbio, sostiene che, nel pieno della metamorfosi formale del vecchio partito neofascista, che da MSI è diventato Alleanza nazionale, riaffiorino, in realtà, la componente "conservatrice" e quella "mediatrice" del fascismo.